



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - dr.ssa Alessandra Arceri | - presidente rel. |
| - dr. Lorenzo Orsenigo | - consigliere |
| - dr.ssa Elisa Fazzini | - consigliere |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel sub - procedimento n. 3629-1/2025 ai sensi dell'art. 830 c.p.c. relativo alla causa civile di impugnazione ex art. 827 e ss. c.p.c. promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sablone del Foro di Roma e domiciliata presso l'avv. Umberto Muncher del Foro di Milano come da procura in atti

impugnante

nei confronti di

Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante cav. [...] *Pt_2*, con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 19, P.I. *P.IVA_1* rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Mammani, C.F. *C.F._1*, pec *Emai_1*. [...] *Email_2* e dall'avv. Claudia Bellani, C.F. *CodiceFiscale_2*, p.e.c. *Email_3* entrambi con studio in Milano, Via Cesare Battisti n. 21, ove è elettivamente domiciliata giusta procura in atti

impugnata

Oggetto: impugnazione di lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano, in persona dell'Arbitro Unico avv. Jacopo Monaci Naldini, in data 5 novembre 2025

La Corte,

sciogliendo la riserva assunta dall'istruttore all'udienza del 28 gennaio 2026 sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato svolta dalla parte impugnante;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

visto, in particolare, il provvedimento di sospensione dell'esecutività del precitato lodo emesso, *inaudita altera parte*, dal Presidente della Corte d'Appello di Milano in data 7 gennaio 2026;

sulla detta istanza di sospensione, così provvede:

ritenuto che

- l'atto di impugnazione non appare, ad un primo sommario esame, senz'altro meritevole di accoglimento, né ricorrono comprovati gravi motivi che impongano o rendano opportuna l'invocata sospensione dell'esecutorietà, anche in considerazione della solidità patrimoniale della società impugnata, tale da garantire ampiamente la restituzione di quanto eventualmente escusso, nell'ipotesi, da non ritenersi probabile, di accoglimento dell'impugnazione proposta;
- ritenuto, pertanto, che revocato il provvedimento emesso *inaudita altera parte*, l'istanza debba essere respinta;

P.Q.M.

- revoca l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del lodo impugnato emessa in data 7 gennaio 2026;
- rigetta l'istanza di sospensiva avanzata ai sensi dell'art. 830 c.p.c.;
- manda alla Cancelleria per le necessarie comunicazioni.

Milano, 28 gennaio 2026

Il Presidente Est.

dott.ssa Alessandra Arceri

